

DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana
(Allegato 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 9/03/2015)

Le presenti disposizioni si applicano ad alcune opere previste nell'Allegato A.5 dell'ordinanza commissariale n. 10 del 9/03/2015 relativa al "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014" (di seguito "Piano"), eseguite direttamente dal Commissario delegato avvalendosi dei Settori della Regione Toscana (d'ora in poi Uffici regionali).

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi dei Settori della Regione Toscana, finalizzate all'attuazione delle opere previste dal Piano, di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica resesi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nei mesi di ottobre-novembre 2014 ai fini di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Per l'attuazione di tutti gli interventi del Piano riferiti al Commissario delegato, questi si avvale degli Uffici regionali per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle disposizioni impartite dal Commissario stesso. L'Ufficio regionale opera per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e l'adozione dei relativi decreti dirigenziali. In particolare sono di competenza dell'Ufficio regionale:
 - la redazione e l'approvazione del progetto dell'opera;
 - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
 - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
 - la predisposizione dei pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
 - la rendicontazione dell'intervento;
 - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
4. Per l'assistenza alle attività contrattuali e gli adempimenti contabili di bilancio e di rendicontazione il Commissario si avvale rispettivamente del Settore Contratti e del Settore Contabilità.
5. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano; non sono consentiti aumenti di spesa. Ove l'Ufficio regionale rilevi la necessità di un aumento di spesa, ne dà comunicazione al Commissario per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
6. L'Ufficio regionale per ogni intervento di propria competenza, nomina all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento.
7. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone comunicazione al Commissario delegato.
8. L'Ufficio regionale deve comunicare al Commissario l'adozione di tutti gli atti di propria competenza inerenti l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento a quelli relativi all'approvazione dei progetti e alle procedure di gara e affidamento.

Art. 2 – Applicazione deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 215/2014.

1. Il Commissario delegato, anche su richiesta dell'Ufficio regionale, ha la facoltà di emanare disposizioni operative per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 4 della O.C.D.P.C. n. 215/2014. In assenza di tali disposizioni l'Ufficio regionale potrà comunque applicare tali deroghe, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono riportate le prime disposizioni operative, stabilite dal Commissario delegato, relative al D.Lgs n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, nonché a leggi ed altre disposizioni nazionali o regionali connesse.

Art. 3 - Progettazione e approvazione dei progetti

1. L'Ufficio regionale può procedere alla redazione ed all'approvazione del solo livello di progettazione esecutiva previsto dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che dovrà garantire, compatibilmente all'applicazione delle deroghe e delle procedure di cui all'O.C.D.P.C. n. 215/2014, i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo art. 93.
In tal caso, tutti gli adempimenti che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") riferisce ai livelli progettuali omessi devono essere effettuati in riferimento a tale livello di progettazione esecutiva.
2. L'Ufficio regionale per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 12 dell'O.C.D.P.C. n. 215/2014.
3. L'Ufficio regionale potrà altresì applicare, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 215/2014. A tal fine si precisa che il valore assunto per i materiali litoidi deve essere conforme ai canoni demaniali vigenti e il progetto oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente deve contenere:
 - o L'inquadramento della dinamica d'alveo del tratto di corso d'acqua oggetto di intervento.
 - o Le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale.
 - o Le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.
 - o L'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati nell'ambito dello stesso appalto.

Art. 4 - Disposizioni generali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, l'Ufficio regionale può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse allo stato di emergenza, in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata all'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014.
2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
 - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte, ai sensi del comma 5 del presente articolo e del successivo art. 5;
 - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di procedura negoziata diretta), ai sensi degli artt. 6, 7 e 8;
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 5.
5. Ove, ai sensi dell'art. 5, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso art. 5), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente della Regione Toscana, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).
6. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 5, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 6, 7 e 8, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo normalmente necessario per preparare le offerte.
8. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CUP e il codice CIG, sia per lavori sia per forniture e servizi, con riferimento alla Stazione Appaltante Commissario delegato C.F.: 94225020489.
9. L'Ufficio regionale può condizionare l'aggiudicazione definitiva all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui l'Ufficio regionale si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione del decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva condizionata.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 10, l'Ufficio regionale:
- procederà alla stipula del contratto solo dopo lo scioglimento della riserva relativa all'aggiudicazione definitiva, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;
 - autorizzerà l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto e l'accertamento dell'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 sull'operatore economico indicato come subappaltatore.

Art. 5 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.186.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 207.000,00 Euro, l'Ufficio regionale può procedere con le seguenti modalità:
- a) procedura aperta;
 - b) forme di pubblicità:
 - è obbligatorio il rispetto dei commi da 1 a 6 e da 9 a 15 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - è possibile la deroga ai commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5;
 - c) ulteriori deroghe ammesse:
 - agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 elencati dall'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014 che contengono istituti non previsti dalle direttive comunitarie;
 - agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 elencati dall'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014 che contengono istituti previsti dalle direttive comunitarie, nelle sole parti eventualmente integrative del contenuto delle direttive comunitarie: ad esempio, in materia di raggruppamenti temporanei (art. 37), di limiti percentuali al subappalto (art. 118), di arbitrato (art. 241) ed altre.

Art. 6 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto l'ufficio regionale può procedere:
- a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle categorie generali previste dall'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, così come disciplinate nel regolamento interno dell'Ufficio regionale;
 - b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.186.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in dieci, e con le seguenti ulteriori specifiche relative al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:
 - individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, oppure ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso art. 86 in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque;
 - esclusione automatica dalla gara (da prevedersi nella lettera d'invito) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma almeno pari o superiore a cinque;
 - valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;

Art. 7 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in oggetto l'Ufficio regionale può procedere:
- a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle singole voci di spesa previste dall'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (così come disciplinate nel regolamento interno dell'Ufficio regionale);
 - b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 207.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

Art. 8 – Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori e agli altri servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria indicati all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono espletate da tecnici dell’Ufficio regionale.
2. Ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, l’Ufficio regionale può affidare all’esterno i servizi di cui al comma 1 comunque connessi con le finalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 215 del 24 dicembre 2014, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, utilizzando le seguenti procedure di scelta del contraente:
 - per importi inferiori a 100.000,00 Euro, procedura negoziata diretta;
 - per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 207.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.
3. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d’appalto può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006, senza necessità di specifica motivazione.
4. In relazione alle specifiche esigenze relative all’affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativi a lavori pubblici, è possibile procedere:
 - a) per l’individuazione di collaudatori interni, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (ferme le restanti disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e le correlative norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 207/2010), ad affidamento diretto a dipendenti dei Settori regionali o di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 120, comma 2-bis, assicurando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione;
 - b) per l’individuazione di collaudatori esterni, in presenza dei presupposti di cui al citato art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle procedure indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 9 – Controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria e di ordine generale

1. In relazione ai controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuati dall’Ufficio regionale, per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici di qualsiasi importo, gli stessi sono effettuati mediante controllo puntuale sul solo operatore economico aggiudicatario.
2. I controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario con le modalità ordinariamente utilizzate per le procedure di appalto dall’Ufficio regionale, ivi compreso quanto previsto dal comma 14 bis dell’art. 4 del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, il quale stabilisce che:
 - per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) si procede ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione contributiva. L’Amministrazione aggiudicatrice procede a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite.

Art. 10 – Modalità di fatturazione e erogazione

1. Le liquidazioni saranno effettuate dal Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5868. Le fatture elettroniche intestate a COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' IN REGIONE TOSCANA - OCDPC 215/2014 - Ufficio regionale - codice fiscale 94225020489, CUU 9LN6GE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale 5868. Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", l’affidatario, qualora soggetto a tale disposizione, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all’affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA.
2. Qualora esigenza di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, l’Ufficio regionale, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.
3. Gli importi relativi ai premi per le polizze assicurative di cui agli articoli 57 e 270 D.P.R. n. 207/2010 sono trasferiti alla Regione Toscana, su richiesta dell’Ufficio regionale, dietro presentazione del preventivo da parte della compagnia assicuratrice.

Art. 11 – Rendicontazione

1. Per ogni intervento di propria competenza l'Ufficio regionale deve predisporre la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento l'apposito modello predisposto dal Settore Contabilità (modello DS-R), con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal commissario:
 - Quadro economico aggiornato;
 - Atti di approvazione del progetto;
 - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori;
 - Determine di impegno e liquidazione;
 - Mandato di pagamento quietanzato;
 - Fatture di pagamento in copia analogica del documento elettronico;
 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. L'Ufficio regionale consegna al Settore Contabilità il modulo DS-R e la relativa documentazione allegata in originale, mantenendone copia conforme per eventuali controlli da parte della ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede alla verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Settore Contabilità provvederà a trasmettere all'Ufficio regionale eventuali disposizioni integrative di rendicontazione connesse alle modalità di fatturazione elettronica.

